

**COMUNE DI TESSENNANO**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

---

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 15 Del 02-10-10**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO CLASSIFICAZIONE  
ACUSTICA.**

L'anno duemiladieci e questo giorno due del Mese di ottobre alle ore 15:40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MILENA PIERMARIA	P	MONIA CROCETTI	A
ISABELLA TOSI	P	MARIA VITTORIA MONALDI	P
SERENA BRUNETTI	P	ERMANNICO NICOLAI	A
MIRKO DE CAROLIS	P	MARCO LEPRI	P
IVANO TONDINI	P	MAURIZIO MOROSINI	P
PAOLO CROCETTI	P	EMILIANO CAPRADOSSI	P
ANTONIO CAPRADOSSI	A		

Presenti N. 10  
Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MILENA PIERMARIA in qualita' di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Sig. GIANNI STIRPARO. incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validita' dell'adunanza dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

La seduta e' Pubblica

## Il Consiglio Comunale

**Premesso** che con legge n. 447 del 26.10.1995 e succ. m.i. sono state dettate normative volte al contenimento dell'inquinamento acustico;

**Che** con legge regionale n. 18 del 03.08.2001 e succ. m.i., sono state dettate nel territorio della Regione Lazio, disposizioni attuative della legge di cui al punto precedente;

**Che** in particolare l'articolo 27 della legge regionale n.18 del 03.08.2001 e succ. m.i. fa obbligo ai Comuni di procedere in ordine alla classificazione in zone acustiche del territorio comunale, secondo le procedure dell'articolo 12 della stessa legge regionale, entro il 31.05.2004;

**Che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 17.12.2005 è stato dato incarico al dr. Geologo Luciano Papacchini, dello studio Associato Gi.se.co, per la redazione degli atti di cui è oggetto il presente provvedimento;

**Visto** il piano e il regolamento di che trattasi, costituito dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della presente;

**Visto** che con deliberazione di C.C. n.35 del 17/12/2009 è stata approvata la proposta preliminare del "Piano di classificazione acustica comunale e per la tutela dell'inquinamento acustico - regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 6 Legge 447/95;

### Dato atto

- che la scansione procedimentale è regolata dall'articolo 12 della legge regionale medesima;

- che l'articolo 12, comma 4, della citata legge regionale prevede l'adozione della classificazione in zone acustiche del proprio territorio;

- che non sono state presentate osservazioni al piano adottato

**Ritenuto** il piano e il regolamento di che trattasi, meritevoli di adozione, nei sensi indicati nel periodo precedente;

**Visto** il parere favorevole, per la sola regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. m.i., fatto presente la competenza esclusiva della figura del "Tecnico competente in acustica ambientale", per la redazione dei relativi atti tecnici;

**Ritenuto** di poter procedere in merito;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. m.i.;

**Visto** lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

**DELIBERA**

**Di adottare in via definitiva** la classificazione in zone acustiche del proprio territorio”

- tavola 1: centro urbano ed aree limitrofe;
- tavola 2: territorio aperto;
- regolamento di attuazione.

# **COMUNE DI TESSENNANO**

**Provincia di Viterbo**

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  
E PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95.

TESSENNANO 11.11.2009

# INDICE

TITOLO I Norme generali e classificazione acustica del territorio comunale	3
Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE	3
Capo 2 – VALORI LIMITE	5
Capo 3 – SORGENTI SONORE	8
TITOLO II Documentazione Previsionale di Impatto acustico (DPIA) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)	10
TITOLO III Permessi di costruire	13
TITOLO IV Attività rumorose temporanee	13
Capo 1 – Cantieri edili e stradali	14
Capo 2 - spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	15
TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	18
TITOLO VI Servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture	20
TITOLO VII Trasformazioni territoriali	20
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	20
TITOLO VIII Controlli e sistema sanzionatorio	22
TITOLO IX Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale	22
TITOLO X Disposizioni finali	23

## ALLEGATI

**Allegato A:** COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**Allegato B:** DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL  
REGOLAMENTO PER ATTIVITA' ,RUMOROSA TEMPORANEA

# TITOLO I

## Norme generali e classificazione acustica del territorio comunale

### Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti costituite da strepiti di animali e da schiamazzi.

### **Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE**

### Art. 2

1. Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Tessennano ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
2. Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (PCCA), redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla Legge Regionale del Lazio n.18/2001, è basato sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal suddetto decreto; esse sono definite come segue:

#### **CLASSE I - aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

La classe I, ai fini dell'individuazione delle priorità degli interventi di bonifica acustica, è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:

- a) 1/a ospedaliera;
- b) 1/b scolastica;
- c) 1/c aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

**CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III - aree di tipo misto:**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3. La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:1.000 (per il centro urbano) e 1:10.000 (per il territorio aperto) e in formato digitale sotto forma di Esri coverages. In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al

contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, alla Variante al Piano Regolatore Generale.

### **Art. 3 - aree di cava**

1. Le aree di cava sono state individuate sia in base alla loro effettiva attuale coltivazione che sulla base della zone di cava individuate dalla Variante al Piano Regolatore Generale.
2. Per il periodo di coltivazione, all'area di cava è assegnata la classe acustica VI. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione, oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.
3. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base del PCCA.
4. Conclusasi l'attività estrattiva decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica del PCCA.
5. Per quanto riguarda le aree di cava attualmente non in esercizio, ma individuate nella Variante al Piano Regolatore Generale, a queste è stata assegnata graficamente la classe acustica VI, con le relative fasce di decadimento, ma nel frattempo, fin quando non avranno inizio le attività estrattive la classe acustica di riferimento è quella del territorio nel quale sono inserite (III).

## **Capo 2 – VALORI LIMITE**

### **Art. 4**

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00 - 6:00). Tali valori sono definiti dall'art. 2 della Legge 447/95, e nella fattispecie:
  - a) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - b) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.  
I valori limite di immissione sono distinti in:
    - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;



- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello del rumore residuo:
- c) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

3. I valori dei suddetti limiti per le varie classi acustiche sono riportati nelle tabelle seguenti:

**Valori limite di emissione**

**TABELLA A**

Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 – 22:00)	Notturmo (ore 22:00 – 6:00)
	Valore limite (Leq dB(A))	
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione assoluti**

**TABELLA B1**

Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 – 22:00)	Notturmo (ore 22:00 – 6:00)
	Valore limite (Leq dB(A))	
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di immissione differenziali****TABELLA B2**

Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 – 22:00)	Notturmo (ore 22:00 – 6:00)
	Valore limite (Leq dB(A))	
I, II, III, IV, V	5	3
VI	Non applicabile	Non applicabile

4. I valori limite differenziali non si applicano:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- d) nell'ambito della classe VI

**Valori limite di qualità****TABELLA C**

Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 – 22:00)	Notturmo (ore 22:00 – 6:00)
	Valore limite (Leq dB(A))	
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

## **Valori di attenzione - Leq in dB(A)**

a) se riferiti a un'ora, i valori dei limiti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

5. Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

## **Capo 3 – SORGENTI SONORE**

### **Art. 5**

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la Classificazione acustica del territorio comunale.

### **Art. 6 - Tecniche di misurazione e controlli**

1. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
2. Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95 e all'art. 20 della L.R. 18/2001, iscritto negli appositi elenchi regionali.
3. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

### **Art. 7 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico**

1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica presentano all'Amministrazione Comunale un progetto di risanamento che contiene:
  - a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;

- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
  - c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
  - d) l'elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
  - e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
    - 1) se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;
    - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
    - 3) le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
  - f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;
  - g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal progetto;
  - h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.
2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 5 della Legge 447/1995, presentano al Comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Comune può approvare i progetti ed i piani di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato

## TITOLO II

### Documentazione Previsionale di Impatto acustico (DPIA) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

#### Art. 8 – Campo di applicazione della DPIA

1. Sono tenuti a presentare al Comune apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. 18/2001 soggetti richiedenti il rilascio:
  - a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
  - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Sono inoltre tenuti a produrre apposita *DPIA* ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 447/1995, ovvero su richiesta del Comune, i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 3) Sono inoltre soggetti a *DPIA* gli interventi sul traffico, quali:
  - i piani particolareggiati del traffico urbano;
  - gli interventi straordinari sulla disciplina del traffico.
4. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la *DPIA* deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.
5. La *DPIA* prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a),

legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. Sono escluse dalla presentazione della DPIA le attività che non facciano uso di attrezzature ed impianti atte a produrre rumore. Nella fattispecie: assenza di unità motocondensanti, assenza di impianti di diffusione sonora, assenza di lavorazioni svolte all'interno dei locali che presuppongano l'utilizzo di attrezzature a motore elettrico o termico.

#### **Art. 9 - Contenuti della DPIA**

1. La DPIA dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 18/2001 e dovrà contenere:
  - a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
  - b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
  - c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
  - d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
  - e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
    - 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
    - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
    - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
  - f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
  - g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.
2. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2001.

## **Art. 10 Campo di applicazione della VPCA**

1. Ai soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti riportati dall'art. 8, comma 3 della Legge 447/95 e di seguito elencati, è fatto obbligo di produrre una *Valutazione Previsionale del Clima Acustico*.
  - scuole e asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95.

## **Art. 11 Contenuti della VPCA**

1. La VPCA dovrà essere redatta ai sensi dell'art 19 della legge regionale 18/2001 e dovrà contenere:
  - a) la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa;
  - b) l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;
  - c) le curve di isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera;
  - d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.
2. La VPCA di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2001.

## **TITOLO III**

### **Permessi di costruire**

#### **ART. 12 Requisiti acustici degli edifici**

1. I soggetti pubblici e privati, in riferimento al DPCM 5.12.1997 *Requisiti acustici passivi degli edifici*, alla richiesta di nuovo permesso di costruire (art. 10 DPR 380 del 6/6/2001 e ss.mm.ii.) dovranno allegare una relazione che attesti la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici e degli impianti alle prescrizioni di cui all'Allegato A del suddetto Decreto.
2. La documentazione di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2001.

## **TITOLO IV**

### **Attività rumorose temporanee**

#### **Art. 13 Definizioni**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale. Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i cantieri edili, stradali ed assimilabili i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.
3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.



## **Capo 1 – Cantieri edili e stradali**

### **Art. 14 – Macchine ed attrezzature**

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine, le attrezzature e gli impianti (sia fissi che mobili) utilizzati dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Il loro posizionamento nell'ambito dell'area di cantiere dovrà essere tale da minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. Fatte salve le vigenti normative antinfortunistiche, l'uso di segnalatori acustici dovrà limitarsi ai casi in cui gli stessi non siano sostituibili con altri di tipo luminoso.

### **Art. 15 - Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00.
2. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), dovranno essere svolti, di norma, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
3. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nell'ambito delle attribuzioni di Legge.

### **Art. 16 – Limiti massimi**

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70$  dB(A), con tempo di misura ( $T_M$ )  $\geq 30$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq} = 65$  dB(A), con  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 30$  minuti misurato nell'ambiente più disturbato.
3. Le modalità di misura di  $L_{Aeq}$  sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

## **Art. 17 – Emergenze**

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è automaticamente concessa deroga agli orari, ai valori limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento fatte salve le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001.

## **Capo 2 - spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

### **Art. 18 - Localizzazione delle aree**

1. Salvo quanto previsto all'art. 15 comma 2 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del PCCA.
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 25, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente regolamento.

### **Art. 19 - Orari**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente Capo, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nelle aree individuate dal P.C.C.A e dalle ore 11:00 alle ore 24:00 all'esterno delle stesse. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

## **Art. 20 - Limiti massimi**

1. I livelli sonori ammessi nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, individuate dal PCCA non potranno superare i seguenti valori:
  - 75 dB(A) nell'intervallo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e in quello dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  - 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e in quello dalle ore 19:00 alle ore 24:00;Non si considera il limite differenziale.
2. Per le aree al di fuori di quelle individuate dal PCCA per le attività temporanee e mobili sono fissati i seguenti limiti:
  - 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
  - 65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno di edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini.
3. Sono escluse dai suddetti limiti le manifestazioni in occasione di ricorrenze civili o religiose particolarmente significative per il paese ed in occasione delle festività patronali a condizione che sia assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il rumore.

## **Art. 21 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni**

1. La comunicazione di esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio del Comune e nell'ambito delle aree individuate dal P.C.C.A, dovrà essere indirizzata al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare, per motivi eccezionali e contingenti, i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, indirizzata al Sindaco, nella quale siano motivate adeguatamente le ragioni di tale mancato rispetto, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 25 del presente Regolamento.
3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della competente ARPA, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente Regolamento.

## **Art. 22 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee**

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività, deve presentare al Sindaco domanda motivata completa della documentazione prevista all'art 24 del presente regolamento.

2. Di norma non si concedono deroghe alle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole , ovvero in zone poste in classe I.
3. La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

#### **Art. 23 - Documentazione di deroga**

1. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga, illustrate ai successivi commi, sono quelle previste dall'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/ 2001.
2. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
  - a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
  - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
  - c) la fascia oraria interessata;
  - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
  - e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
  - f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 2 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
4. L'autorizzazione é rilasciata dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 3, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Sia il Comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il Comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 2 del presente articolo.

## **TITOLO V**

### **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **Art. 24 - Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi, al sabato e nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto), dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Art. 25 - Campane e altoparlanti su veicoli**

1. L'uso delle campane è consentito dalle 06:00 alle ore 22:00, fatto salve eventuali esigenze connesse con particolari festività religiose.
2. L'uso di altoparlanti su veicoli, è consentito nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

#### **Art. 26 - Carico e scarico merci**

1. Le attività di carico e scarico merci sono consentite di norma dalle ore 07:00 alle ore 22:00. In casi particolari dovuti a specifiche esigenze produttive e/o di conservazione dei prodotti, l'attività è consentita anche durante il periodo notturno. In quest'ultimo caso deve essere posta particolare attenzione per evitare di produrre rumore dovuti ad urti tra i vari colli, alla chiusura delle portiere e dei portelli dei mezzi ed ad ogni altra causa di disturbo. E' obbligatorio lo spegnimento dei motori degli automezzi nel caso non siano funzionali alle operazioni di carico e scarico.

#### **Art. 27 - Cannoncini antistorno**

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - posizionamento del "cannone" ad aria compressa il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
  - fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
  - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

### **Art. 28 - Macchine agricole**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di macchine agricole anche in orario notturno (22.00 - 06.00) e dalle ore 13:00 alle 22:00 anche nei giorni festivi.

### **Art. 29 - Allarmi acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### **Art. 30 - Impianti a ciclo continuo**

1. Per gli impianti a ciclo continuo si fa interamente riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996.

### **Art. - 31 - Macchine operatrici**

1. L'impiego temporaneo di macchine operatrici per le lavorazioni di nettezza urbana quali lo svuotamento, il lavaggio cassonetti, la spazzatura ed il lavaggio automatico delle strade ed ogni altra attività che preveda l'uso di macchine operatrici, in deroga ai limiti di classificazione acustica è consentito dalle ore 06:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle 06:00 alle 14:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

## **TITOLO VI**

### **Servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture**

#### **Art. 32 - Documentazione**

1. Nei termini e nei tempi previsti dal DM 29 novembre 2000 i soggetti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture inviano all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
  - elenco delle aree nelle quali sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti, con i relativi dati.
  - il piano di abbattimento e contenimento del rumore.
2. Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995, quanto segue:
  - a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995;
  - b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.

## **TITOLO VII**

### **Trasformazioni territoriali**

#### ***PIANI URBANISTICI ATTUATIVI***

#### **Art. 33 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati Piani Attuativi quelli considerati dalla normativa vigente.

#### **Art. 34 - Caratteristiche e documentazione**

1. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
  - entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi previsti dal PCCA;

- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti
2. I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A). Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore del piano. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.). Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
  3. L'assenza della DPIA è causa di improcedibilità.
  4. La documentazione di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2001.

### **Art. 35 - Aggiornamento contestuale del PCCA**

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento del PCCA



## **TITOLO VIII**

### **Controlli e sistema sanzionatorio**

#### **Art. 36 - Controlli**

1. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di cittadini, gli eventuali controlli di sua competenza necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 37 - Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative per le infrazioni al presente regolamento sono quelle previste dall'art 10 della L. 447/95. Sono fatte salve tutte le altre sanzioni di legge.
2. In caso di mancanza della D.P.I.A o V.P.I.A. si opererà nei modi di Legge.
3. In caso di superamento dei livelli sonori concessi in deroga per le attività a carattere temporaneo, il soggetto che ha rilasciato il relativo atto, può provvedere all'immediata revoca dell'autorizzazione concessa o in alternativa può emettere una nota di diffida per riportare i livelli al di sotto di quelli concessi, richiedendo una relazione che illustri i motivi del superamento e gli accorgimenti per eliminare l'inconveniente. In caso di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dalla diffida o di successivi rilievi fonometrici che ne accertassero nuovamente il superamento, il soggetto che ha rilasciato il relativo atto può provvedere all'immediata revoca dell'autorizzazione in deroga.
4. In caso di mancanza di richiesta di deroga e di contestuale superamento dei limiti di zona, si applicano, ove ricorra il caso, i provvedimenti di cui all'art.9 della L. 447/95.

## **TITOLO IX**

### **Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale**

#### **Art. 38 - Aggiornamento del PCCA**

1. Il Consiglio Comunale, mediante deliberazione, può disporre l'aggiornamento del PCCA.
2. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
  - a) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al Piano Strutturale;
  - b) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del Piano Strutturale limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

3. Si dovranno inoltre verificare periodicamente i livelli sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "evoluzione acustica" del territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di risanamento effettuati.
4. In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, del PCCA e degli strumenti urbanistici, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione di questi ultimi.

## **TITOLO X**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 39 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento Comunale ed il Regolamento di Igiene ed entra in vigore, previe le formalità procedurali di cui alle disposizioni vigenti, contestualmente al PCCA.

#### **Art. 40 - Disposizioni normative**

Ogni disposizione riferita a norme di legge, di regolamento o a disposizioni aventi contenuto normativo è riferita alla fonte normativa originaria ed alle sue modifiche ed integrazioni.

#### **Gruppo di lavoro**


dott. Luciano Papacchini

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
n. 98 elenco Regione Lazio*

dott. Rossano Mastacchi

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
n. 79 elenco Regione Toscana*

dott. Daniele Olimpieri



# ALLEGATI

## **Allegato A**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

## **Allegato B**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'  
RUMOROSA TEMPORANEA  
(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**Allegato A**

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SIG SINDACO  
DEL COMUNE DI TESSENNANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:

legale rapp.te  titolare  organizzatore  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  ditta  manifestazione

\_\_\_\_\_ (ragione sociale dita, nome manifestazione, ente, organizzazione)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

p.iva. \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega inoltre la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

in fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**Allegato B**

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SIG SINDACO  
DEL COMUNE DI TESSENNANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:

legale rapp.te  titolare  organizzatore  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  ditta  manifestazione

\_\_\_\_\_ (ragione sociale ditta, nome manifestazione, ente, organizzazione)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

p.iva. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

da effettuarsi in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale di attuazione del Piano di Classificazione Acustica e per la tutela dall'inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la documentazione prevista dal Regolamento Comunale di attuazione del Piano di Classificazione Acustica e per la tutela dall'inquinamento acustico.

In fede.

**PARERI DI CUI ALL' ART. 49 C. 1 E ART. 151 C. 4 D.L. 267/2000**

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente provvedimento si esprime parere:  
**Favorevole**

Data, 02-10-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F/to:PUDDU ATTILIO

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F/to: MILENA PIERMARIA

F/to: GIANNI STIRPARO

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della suesesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

21 OTT. 2010 per 30 giorni.

Li, 21 OTT. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to: GIANNI STIRPARO

---

### ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11

- [ ]- perche' dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, C. 4 D.L. 267/2000;
- [ ]- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, C. 3 D.L. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: GIANNI STIRPARO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 21 OTT. 2010.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIANNI STIRPARO

